



COMUNE DI BAISO
Servizio Tributi
Piazza della Repubblica, 1 - 42031 Baiso R. E

Riduzione della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico.

Il d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di seguito il testo normativo:

La base imponibile è **ridotta del 50 per cento**:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42;
- b) (...).

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista (riduzione del 50% della base imponibile IMU) il fabbricato deve essere qualificato di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del sopra richiamato Decreto Legislativo.

Qualora il fabbricato che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, non sia di proprietà di un ente pubblico, l'interesse storico o artistico è attribuito dalla **Dichiarazione dell'interesse culturale** prevista dall'articolo 13 del medesimo decreto. In mancanza della stessa il fabbricato **non** ha diritto all'agevolazione.

L'eventuale diritto all'agevolazione deve essere necessariamente comunicato con la dichiarazione IMU dal contribuente che intende avvalersene. Non è dovuta la dichiarazione IMU nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a presentare la dichiarazione in ambito di vigenza dell'ICI indicando lo stato di immobile storico.

Ai fini del calcolo della base imponibile valgono le regole generali previste per l'IMU sulla base delle quali il valore imponibile si determina applicando alla rendita catastale aggiornata del 5% i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, che di seguito si riportano:

- 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10
Esempio: fabbricato A/2, rendita euro 520,00, valore imponibile = ($\text{€ } 520,00 + 5\%$) x 160 = euro 87.360,00, valore ridotto euro 43.680,00.
- 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
Esempio: fabbricato C/3, rendita euro 870,00, valore imponibile = ($\text{€ } 870,00 + 5\%$) x 140 = euro 127.890,00, valore ridotto euro 63.945,00.

- 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
Esempio: fabbricato D/5, rendita euro 9.400,00, valore imponibile = ($\text{€ } 9.400,00 + 5\%$) x 80 = euro 789.600,00, valore ridotto euro 394.800,00.
- 60 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013
Esempio: fabbricato D/1, rendita euro 26.700,00, valore imponibile anno 2012 = ($\text{€ } 26.700,00 + 5\%$) x 60 = euro 1.682.100,00, valore ridotto euro 806.050,00. Valore imponibile anno 2013 = ($\text{€ } 26.700,00 + 5\%$) x 65 = euro 1.822.275,00, valore ridotto euro 911.137,50
- 55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Esempio: fabbricato C/1, rendita euro 960,00, valore imponibile = ($\text{€ } 960,00 + 5\%$) x 55 = euro 55.440,00, valore ridotto euro 27.720,00.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.